

## PRINCIPALI NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2024:

<p><b>ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (Esonero IVS)</b></p>	<p>L'art.1, comma 15 della <b>Legge n.213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio per il 2024)</b> predispone, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (esonero IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici.</p> <p>Si prevede che l'<b>esonero</b> sia pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>al 7%</b> se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile <b>di 1.923 euro</b>;</li><li>• <b>al 6%</b> se la retribuzione imponibile mensile è <b>superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro</b>.</li></ul> <p>La novità in merito all'esonero riguarda il fatto che non si applica sul rateo 13 mensilità. Pertanto, la retribuzione da prendere come riferimento è quella al netto del rateo di 13 mensilità che viene erogato mensilmente o in un'unica soluzione nel mese di dicembre.</p>
<p><b>NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS</b></p>	<p>Con la <b>legge di Bilancio 2024</b> è stata introdotta una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (<i>fringe benefits</i>).</p> <p>Essa consiste nell'innalzamento del limite di esenzione <b>da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori e a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico</b>.</p> <p>Tuttavia, per poter beneficiare dell'esenzione dei 2.000 euro i lavoratori interessati sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei propri figli.</p> <p>Ai sensi dell'art.51 del TUIR anche per il 2024 è previsto che <b>non concorrono a formare il reddito entro il limite dei 1.000 euro</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati</b> ai lavoratori dipendenti;</li><li>• <b>le somme erogate o rimborsate</b> agli stessi lavoratori dai datori di lavoro <i>per il pagamento delle utenze domestiche</i> del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, <i>delle spese per l'affitto della prima casa</i> nonché per <i>gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa</i>.</li></ul>
<p><b>DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO</b></p>	<p>La <b>Legge di Bilancio 2024</b> estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la <b>riduzione transitoria dal 10% al 5%, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali</b>, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa.</p> <p>Questa detassazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati</b> di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad</li></ul>

	<p>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.</i></li></ul> <p>Il <b>limite annuo</b> di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario è <b>pari a 3.000 euro lordi elevato a 4.000 euro</b> per le imprese che coinvolgono i lavoratori pariteticamente nell'organizzazione di lavoro.</p> <p>Per poter applicare il regime sostitutivo è necessario che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto nell'anno precedente <b>non sia stato superiore a 80.000 euro.</b></p>
<b>DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO</b>	<p>Anche <b>per il 2024</b>, dal 1° gennaio al 30 giugno, è previsto il <b>trattamento integrativo speciale</b> a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.</p> <p>Il <b>trattamento integrativo speciale</b> non concorre alla formazione del reddito ed è <b>pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.</b></p> <p>Inoltre, esso viene corrisposto solo per quei lavoratori che ne fanno richiesta e che hanno conseguito nel 2023 un <b>reddito non superiore a 40.000 euro.</b></p>
<b>CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO</b>	<p>La <b>legge di Bilancio 2024</b>, al fine di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, <b>prevede che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS realizzino la piena interoperabilità delle proprie banche dati.</b></p> <p>Pertanto, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• effettuano <b>attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi</b>, anche comunicati in fase di assunzione;</li><li>• realizzano interventi volti alla corretta <b>ricostruzione della posizione reddituale e contributiva</b> dei lavoratori domestici.</li></ul>
<b>COMPENSAZIONI TRAMITE MODELLO F24</b>	<p>La <b>legge di Bilancio 2024</b> ha introdotto una serie di <b>restrizioni all'uso delle compensazioni effettuate tramite Mod.F24</b> tra cui l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL. Vigge anche il <b>divieto di compensazione</b> per chi ha <b>debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.</b></p> <p>La compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>dai datori di lavoro non agricoli:</b> a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</li></ul>

	<p>– <b>dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola:</b> a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</p> <p>– <b>dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS:</b> a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</p> <p>Invece, la <b>compensazione dei crediti INAIL</b> di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>A partire <b>dal 1° luglio 2024 è esclusa</b> la facoltà di avvalersi della <b>compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo</b> per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente <b>superiori ad euro 100.000</b> per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione</p>
<b>MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI</b>	<p>La <b>legge di Bilancio 2024</b>, ha introdotto l'<b>obbligo di stipulare contratti assicurativi</b> per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, entro il 31 dicembre 2024.</p> <p>Questi contratti hanno <b>come finalità la copertura dei danni</b> a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali che sono <b>causati da calamità naturali e catastrofi</b>.</p> <p>Tale obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.</p>
<b>INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA – ISCRO</b>	<p>Ai sensi della <b>Legge di Bilancio 2024</b>, l'indennità di discontinuità reddituale e operativa (ISCRO) è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.</p> <p><b>Per poter beneficiare dell'ISCRO tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</li><li>• non essere beneficiari dell'assegno di inclusione;</li><li>• aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti;</li><li>• aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;</li><li>• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</li><li>• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda.</li></ul>

	<p>Per beneficiare di tale indennità, il lavoratore deve <b>presentare domanda all'INPS, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.</b></p> <p>L'ISCRO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;</li><li>➤ spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;</li><li>➤ è erogata dall'INPS per 6 mesi e non comporta accredito di contribuzione figurativa;</li><li>➤ concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</li></ul>
<b>CONGEDO PARENTALE</b>	<p>La <b>legge di Bilancio 2024</b> ha previsto per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale in aggiunta all'indennità dell'80% della retribuzione che viene corrisposta per il 1° mese, <b>un'indennità pari al 60%, in luogo dell'attuale 30% a partire dal 2° mese fino al 6° anno di vita del bambino.</b></p>
<b>DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI</b>	<p>La <b>legge di Bilancio 2024</b> introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli (per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026) che consiste <b>nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nel limite massimo annuo di 3.000 euro</b> a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli, <b>fino al compimento del 18° anno d'età del figlio più piccolo</b> purché la lavoratrice madre abbia un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.</p> <p>In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di tale esonero possono beneficiare anche le lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.</p>
<b>ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO</b>	<p>La <b>legge di Bilancio 2024</b> ha previsto uno <b>sgravio contributivo totale</b> a favore dei <b>datori di lavoro</b> privati che provvedono all'assunzione di <b>donne disoccupate vittime di violenza nel triennio 2024-2026. Viene riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%</b> nel limite massimo di 8.000 euro anni, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>Tale esonero spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>per 12 mesi</b> se l'assunzione è avvenuta con contratto a tempo determinato;</li><li>• <b>per 18 mesi</b> se il contratto da tempo determinato si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato;</li><li>• <b>per 24 mesi</b> se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.</li></ul>